



Associazione casa Betania O.N.L.U.S.



progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Massa Carrara



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Accogliere per integrare: corso di formazione per operatori

Corso accogliere per integrare

I permessi di soggiorno

Normativa di riferimento

- dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
- D.P.R. 179/2011

Principali tipologie di permessi di soggiorno nella provincia di Massa – Carrara 2013

3313 permessi di soggiorno rilasciati di cui

- 1246 motivi familiari
- 1134 lavoro subordinato
- 477 lavoro autonomo
- 142 motivi di studio

Visti

- Il visto d'ingresso è l'autorizzazione concessa agli stranieri e agli apolidi per l'attraversamento delle frontiere e, quindi, per l'ingresso nel territorio italiano.
- Tutti gli stranieri e gli apolidi per entrare in Italia devono chiedere il visto d'ingresso.
- Dal 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall'obbligo del visto per corto soggiorno possono far ingresso in
- Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, anche per motivi di studio, senza la necessità di richiedere il corrispondente visto d'ingresso per studio.

Permessi di soggiorno

- Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
- Chi arriva in Italia per la prima volta ha **8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato** di tempo per chiedere il permesso di soggiorno

Permessi di soggiorno

Documenti necessari per il rilascio

- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da € 16,00
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
- il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200.

Permessi di soggiorno

Periodo di validità

- I fino a **sei mesi** per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- I fino ad **un anno**, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
- I fino a **due anni** per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Permesso di lunga durata CE

- Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo **indeterminato** e può essere richiesto solo da chi possiede i seguenti requisiti:
- un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni
- la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

Permesso di lunga durata CE

- un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- I copie delle buste paga relative all'anno in corso;
- I documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- I bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50)
- I contrassegno telematico da € 16,00
- Il costo della raccomandata è di € 30.

Permesso di lunga durata CE

- La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico.

Permesso di lunga durata CE per i parenti. Requisiti

- avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
- il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana;

Permesso di lunga durata CE

Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:

- attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2
- titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
- riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
- attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto per le seguenti attività: dirigenti o personale altamente specializzato di società; professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso l'università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; traduttori e interpreti; giornalisti
- certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap".

Dichiarazioni di presenza

- Gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Normativa per i comunitari

- Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi.
- **Soggiorni di durata inferiore a tre mesi** I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.

Normativa per i comunitari

- **Soggiorni di durata superiore a tre mesi** Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare in Italia
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, e di un'assicurazione sanitaria
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi.

Normativa per i comunitari

- I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l'iscrizione anagrafica al comune di residenza.
- a) in caso di soggiorno per motivi di lavoro: l'attività esercitata;
- b) in caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o formazione: la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, calcolate in base all'importo annuo dell'assegno sociale in relazione al numero dei familiari a carico, anche tramite un'autocertificazione; la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie;
- Per soggiorno per motivi di studio, la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;

Accordi di integrazione

- L'accordo di integrazione è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta, con il quale lo Stato si impegna a sostenere il processo d'integrazione dello straniero ed il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione.
- ha una durata di due anni prorogabile di un altro anno.

Accordi di integrazione a chi è rivolto

- L'accordo di integrazione è rivolto agli **stranieri di età superiore ai sedici anni** che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del **permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.**

L'accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

Accordi di integrazione cittadini esclusi dall'applicazione

- I cittadini stranieri che hanno firmato l'accordo di integrazione ma che al momento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Accordi di integrazione i crediti

- Con la firma dell'accordo, vengono assegnati 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza ad una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, che si tiene presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.

Accordi di integrazione

i crediti

- L'accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio:
 - Corsi di italiano
 - Formazione professionale
 - Titoli di studio
 - Corsi di formazione anche nel Paese di origine.
 - Iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta di un medico di base.
 - Stipula di un contratto di locazione o certificazione dell'accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo.
 - Svolgimento di attività economico-impresariali, ecc.

Accordi di integrazione

i crediti

- I crediti maturati si possono perdere nei seguenti casi:
 - a) sentenze penali di condanna;
 - b) applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;
 - c) irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

Accordi di integrazione perdita dei crediti. Conseguenze

- La perdita integrale dei crediti determina la **revoca del permesso di soggiorno** e l'**espulsione** dello straniero dal territorio dello Stato.
- Non può comunque essere revocato il permesso di soggiorno e disposta l'espulsione nei confronti dello straniero **titolare** di:
 - permesso di soggiorno **per asilo o richiesta di asilo;**
 - permesso di soggiorno **per protezione sussidiaria;**
 - permesso di soggiorno **per motivi umanitari;**
 - permesso di soggiorno **per motivi familiari;**
 - permesso di soggiorno **UE per soggiornanti di lungo periodo;**
 - carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea;
 - altro permesso di soggiorno, quando il titolare abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.